

STATUTO

ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA E. FILIBERTO 103

Numero REA: LT - 143995

Codice fiscale: 02076560594

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2018 - Statuto completo	2
--	---



Luigi Acquista
Notaio

All. : " A "
al rep. 2.473-1.356

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita, ai sensi della legge 381/1991, la società cooperativa sociale a mutualità prevalente, retta dalle norme del Codice Civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, denominata «**ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**».

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Latina all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 2 - La Società Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori e dell'attività lavorativa anche di persone svantaggiate volta al loro inserimento lavorativo. In conformità dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività nel campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari ed educativi avvalendosi anche dell'attività lavorativa di persone svantaggiate. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991.

A tal fine si propone le attività di:

- assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili, assistenza a bambini con handicap, creazione e gestione di centri diurni di assistenza riabilitativa, fornitura di pasti a domicilio, apertura e gestione di case protette per anziani e disabili sia per privati che per enti pubblici, assistenza scolastica a bambini e bambini con handicap, servizio di assistenza e trasporto di anziani e disabili, handicappati fisici e psichici;
- esercizio delle attività convenzionate con i Comuni e/o enti locali, in attuazione dei fini di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 468 del 1° dicembre 1997;
- esecuzione dei lavori disciplinati e/o disciplinabili dalla legge n. 192 del 18 giugno 1998;
- lavori di pulizia igienico sanitaria per conto terzi, sia privati che pubblici, per anziani e disabili;
- rifacimento letti, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e sterilizzazione di aree coperte e scoperte;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti sia urbani che industriali, anche speciali e ingombranti; raccolta differenziata e raccolta porta a porta di rifiuti solidi urbani;
- servizio di pulizia delle strade;
- ritiro di materiali ferrosi, vetro, plastica, cartacei da avviare al recupero;
- lavori di giardinaggio potendo curare la manutenzione e la conservazione dei parchi e dei boschi sia pubblici che privati;

- lavori di facchinaggio, carico e scarico con trasporto di merce con presa e consegna a domicilio;
- gestione di parcheggi, anche a pagamento, pubblici e privati;
- servizi di assistenza scolastica non didattica presso scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, ludoteche, musei, centri ricreativi e simili;
- servizi cimiteriali in genere;
- gestione di bar, centri sportivi, ricreativi, ippici, centri sociali e per l'accoglienza;
- organizzazione di feste e manifestazioni, servizi di segreteria e guardianeria e servizi di portierato e bidellaggio per enti pubblici e privati;
- servizi di sorveglianza;
- servizi di accompagnamento scolari per l'attraversamento delle strade;
- installazione, manutenzione e commercializzazione di impianti elettrici, idrotermici, fognari, satellitari, di sicurezza, antincendio, per ascensori, e ogni altra attività ricompresa nella L. 46/90 per privati, industrie ed enti pubblici.

Con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art. 1), della L. 381/91 per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali a quelle indicate alla lett. b), art. 1) della L. 381/91 di cui sopra; quest'ultime attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L. 381/91 e purchè, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lettera a), art. 1) della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata le attività di cui alla lett. b), art. 1) della L. 381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di queste ultime e purchè il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili.

La cooperativa, in relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge e dal Decreto Legislativo n. 385/93, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, partecipare a gare di appalto e a trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e con altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società, e potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

TITOLO III - SOCI

Art. 4 - Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora la società sia costituita di un numero di soci inferiore a nove, ai sensi dell'art. 2522 del C.C. essa deve essere costituita esclusivamente da perso-

ne fisiche. I soci si distinguono in:

- 1) soci **cooperatori**: che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- 2) soci **sovventori**: come previsti dall'art. 4 della Legge 31.1.1992, n. 59. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci;
- 3) soci **volontari**: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, come previsto dall'art. 2 della legge 381/1991;
- 4) soci **elementi tecnici e amministrativi**: nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 5/bis Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella determinata dall'organo amministrativo in apposito regolamento.

I soci speciali godono dei diritti e devono adempiere ai doveri che pure verranno più dettagliatamente nel regolamento da emanarsi. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato. In caso di mancato rispetto

dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di legge e del presente statuto.

Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo con i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- 2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- 3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- 4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

Art. 7 - Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato. Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'organo di amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo, e di quanto altro dovuto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci. Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle indicazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle eventuali azioni nominative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte e trasferimento delle azioni nominative da parte dei soci sovventori.

Art. 9 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C., può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e provvedere nei modi e tempi di cui all'art. 2532 C.C. sopra citato.

Art. 10 - La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.

Art. 11 - L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dall'art. 2533 C.C. e che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti c.c.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 13 - I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-

que, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della Legge 59/1992. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 14 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 15 - I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 16 - In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente a eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come «riserve indivisibili» anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 16.12.1977, n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta. Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa. Le azioni nominative dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento della Società nei confronti dell'acquirente.

Art. 19 - Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle azioni nominative da loro sottoscritte come segue:

- a) il 50% all'atto della sottoscrizione delle azioni;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo di amministrazione.

TITOLO VI - BILANCIO

Art. 20 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi degli artt. 2478/bis e 2364 c.c., salva la possibilità di un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società evidenziando le condizioni di prevalenza mutualistica.

RISTORNI: L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di quanto contenuto nell'eventuale regolamento, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies C.C.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, destinandolo come segue:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale ordinaria;
- 2) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, Legge 31.1.1992, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura massima del tasso previsto per i soci lavoratori aumentato del 2% e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse e a loro riservate;
- 4) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- 5) il restante ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT;
- 6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge 904/1977 destinato a fini mutualistici.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga a quanto sopra, che la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio sia devoluta al fondo di riserva ordinaria o ad aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Sono organi sociali della Società Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci, quando previsto.

Assemblea dei soci

Art. 22 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Art. 23 - Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisioni;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisioni;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel relativo Libro. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 25 - Le Assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima, e occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili), all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio purchè si abbia la certezza della ricezione da parte del socio.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella ob-

bligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 26 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 27 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 28 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nei quali occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro dei soci.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti o quando trattasi di argomenti riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci. E' vietato il voto segreto.

Organo di Amministrazione

Art. 30 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. In ogni caso, se eletti consiglieri di amministrazione, i soci sovventori non potranno costituire la maggioranza degli amministratori. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vicepresidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 c.c. Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano.

Art. 31 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3

(due terzi) dei componenti e a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole dell'organo di controllo, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio. I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in parte le loro azioni nel corso del mandato, decadono dall'incarico di amministratore.

Art. 32 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei membri oppure l'organo di controllo, se nominato. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata.

Amministrazione e Rappresentanza

Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per Statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della Società Cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà dello stesso di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti. Spetta anche al Vice presidente o ai Consiglieri delegati se nominati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34 - In materia si applica la disciplina di legge.

TITOLO VIII - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 35 - In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.

Art. 36 - In caso di scioglimento della Società Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale vigente in materia.

Principi di mutualità e indivisibilità delle riserve

Art. 37 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci lavoratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci lavoratori.

Art. 38 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ov-

vero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico che giudica ritualmente e secondo diritto. L'Arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo e il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 40 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge.

F.to: MESSINA Silvestro
Luigi ACQUISTA Notaio (sigillo)